

Agevolazioni a tutto campo per start-up e pmi innovative

Pagine a cura
di BRUNO PAGAMICI

Start-up e pmi innovative «premiare» dal legislatore della legge di Bilancio 2017 con un incremento delle misure agevolative e con la possibilità di cedere le perdite. In pratica, dal 2017 verrà elevato a 1.000.000 di euro (dagli attuali 500.000 euro) il tetto della detrazione d'imposta per i soggetti Irpef e il bonus fiscale, che passa al 30%. Inoltre, come risulta dalla relazione illustrativa alla manovra, poiché per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in start-up da parte di società quotate, è stata attribuita a queste ultime la possibilità di essere «sponsor» di start-up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali.

Agevolazioni potenziate. Il legislatore della legge di Bilancio 2017 ha rafforzato gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative e delle pmi innovative.

Si ricorda che tali agevolazioni, istituite dall'art. 29 del dl 179/2012 (convertito dalla legge 221/2012), possono essere fruite dalle persone fisiche e giuridiche che riversano somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

All'art. 29 del dl 179/2012, per il quadriennio 2013-2016, si prevedeva che alle persone fisiche fosse riconosciuta una detrazione Irpef del 19% (25% per le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti effettuati in una o più start-up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 500.000 euro.

Al citato articolo 29, inoltre, a vantaggio dei soggetti Ires, per il quadriennio 2013-2016, si prevedeva una deduzione dall'imponibile Ires del 20% (27% per le start-up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti rilevanti effettuati in una o più start-up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 1.800.000 euro.

Con l'intervento della legge di Bilancio 2017 (comma 66) la percentuale dell'investimento considerata (sia ai fini delle detrazioni che per le deduzioni) è aumentata al 30% del totale,

Gli incentivi per start-up e pmi innovative

Agevolazioni potenziate	A decorrere dall'anno 2017: <ul style="list-style-type: none"> • l'investimento massimo detraibile per i soggetti Irpef è aumentato a euro 1.000.000; • ai fini fiscali detrazioni e deduzioni salgono al 30%; • il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a 3 anni
Meno limiti per le pmi innovative	Viene meno la limitazione che consentiva alle pmi innovative che operavano sul mercato da più di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, di valersi delle agevolazioni fiscali solo qualora fossero «in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato». Ora invece le agevolazioni si applicano a tutte le pmi innovative
Cessione perdite fiscali	Alle società quotate è consentito acquisire le perdite fiscali, utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile e per l'intero importo, subite da parte di start-up innovative partecipate per almeno il 20%

Le quotate possono diventare sponsor

Le società quotate avranno la possibilità di acquisire le perdite fiscali, utilizzabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile e per l'intero importo (art. 84 Tuir), da parte di società start-up partecipate per almeno il 20%. La relazione illustrativa alla legge di bilancio afferma che per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in start-up da parte di società quotate. A tal fine la norma attribuisce a queste ultime la possibilità di essere «sponsor» di start-up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende. In pratica le perdite oggetto di cessione sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e per la differenza nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva.

La cessione può avvenire con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta, ovvero tramite notifica all'ufficio delle Entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al competente concessionario del servizio della riscossione (art. 43-bis, dpr 602/1973).

Sono previste le seguenti condizioni:

- le azioni della società cessionaria o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono

essere negoziate in un mercato regolamentato;

- il rapporto di partecipazione deve prevedere una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20%;

- la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare;

- la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali;

- la società cedente e la società cessionaria devono avere un esercizio sociale coincidente;

- il requisito partecipativo del 20% deve sussistere al termine del periodo d'imposta relativamente al quale avviene la cessione delle perdite fiscali;

- la cessione deve essere perfezionata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

È inoltre previsto l'obbligo per la società cessionaria di remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione all'ammontare delle perdite acquisite dell'aliquota Ires relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Le somme percepite o versate tra le società non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

La società cedente non può optare per i regimi di trasparenza fiscale, consolidato nazionale e mondiale in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute.

a decorrere dal 2017: ciò vale anche per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto

valore tecnologico in ambito energetico.

Viene inoltre previsto che a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile per i soggetti Irpef è aumen-

tato da 500.000 a 1.000.000 di euro.

La legge di Bilancio 2017 (comma 67) condiziona l'efficacia della novella all'auto-rizzazione della Commissio-

ne europea, che dovrà essere richiesta dal ministero dello sviluppo economico.

Altra novità riguarda l'incremento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento agevolato pena la decadenza dalle agevolazioni.

Inoltre, viene meno la limitazione che consentiva alle pmi innovative che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, di valersi delle agevolazioni fiscali solo qualora fossero «in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato». Ora la novella introdotta dalla legge di Bilancio fa sì che le agevolazioni si applichino a tutte le pmi innovative.

La clausola di salvaguardia della disciplina europea, in proposito, è anch'essa variata, non consistendo più «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014», bensì «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli orientamenti sugli aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)».

Esonero imposta bollo.

Con il comma 69 viene inoltre disposto l'esonero dal pagamento delle imposte di bollo (e dei diritti di segreteria) dell'atto costitutivo delle start-up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del ministro dello sviluppo economico e così trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese).

Si ricorda che la start-up, a differenza delle altre aziende, non deve pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso le Cciaa fino al quinto anno dopo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto camerale annuale). Inoltre esistono particolari requisiti di forma per l'atto costitutivo e per la domanda di iscrizione nel registro delle imprese. Con dm 17 febbraio 2016 sono state infatti definite le linee guida per la redazione dell'atto costitutivo, che prevedono la possibilità di costituire una start-up senza l'obbligo del notaio.